



# COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

[protocollo@pec.comune.ali.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it) - [sindaco@comunedi.ali.it](mailto:sindaco@comunedi.ali.it)

[www.comune.ali.me.it](http://www.comune.ali.me.it)

Prot. n. 3221 del 29/05/2020

## COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 29/05/2020

**OGGETTO: Campagna antincendio boschivo per il 2020.**

### IL SINDACO

**VISTO** l'art.14 comma 8-b del D.L. n. 91/2014, pubblicato nella G.U. n.144 del 24/06/2014, con il quale è stato modificato l'art. 256-bis del D. Lgs. n. 152/2006, prevedendo che tali disposizioni "non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripuliture nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodo e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio.

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata";

**VISTA** la Legge Regionale n. 16/1996 e ss.mm.ii. "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela, della vegetazione";

**VISTA** la Legge, n. 353/2000 e ss.mm.ii. "Legge – quadro in materia di incendi boschivi";

**CONSIDERATO** il periodo a rischio di incendio boschivo fissato dalla Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, comma 2, della L. R. n. 16/1996 e dell'art. 3, comma 3-c, della Legge n. 353/2000;

**CONSIDERATO** che il citato art.14 comma 8-b del D.L. n. 91/2014 assegna al "Sindaco competente per territorio" la competenza di individuare aree, periodi e orari con apposita ordinanza;

**VISTA** la nota prot. n. 0049837 del 22/05/2020 trasmessa dalla Prefettura di Messina - Area V Protezione Civile, difesa civile e coordinamento soccorso pubblico;

**RILEVATO** che con la predetta nota, la Prefettura ha impartito alle Amministrazioni pubbliche gli opportuni indirizzi in merito al contenuto delle ordinanze di protezione civile per il contrasto agli incendi boschivi per il 2020;

**CHE** come evidenziato dalla Prefettura si ritiene di dover indicare il periodo di divieto assoluto di accensione di fuochi e/o braci per eliminare residui vegetali durante il periodo di massimo rischio incendi individuato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina nell'arco temporale compreso tra l'1 giugno ed il 30 settembre 2020;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";

**RITENUTO** necessario provvedere in merito;

*Tutto ciò premesso e considerato,*

### ORDINA

1. Ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
2. E' fatto obbligo, ai proprietari e/o conduttori di aree incolte o in stato di abbandono o in precario stato di manutenzione, ricadenti in zone interne e periferiche del centro abitato, di provvedere, entro il **20 giugno 2020** alla ripulitura di tali aree da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione, nonché allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di incendio;
3. **E' fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 01 giugno al 30 settembre 2020;**

## AVVERTE

### ***Divieti nelle aree percorse dal fuoco***

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della Legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi) e nello specifico in tali zone:

- 1) Per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
- 2) Per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
- 3) Per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della Legge n. 353/2000.

### ***Sanzioni per i trasgressori ai divieti***

- 1) Nel caso di trasgressori al divieto amministrativa, per ogni capo, non inferiore a €. 31,00 e non superiore a €. 62,00.
- 2) Nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non superiore a €. 207,00 e non superiore a €. 413,00.
- 3) La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1 lett. C) della legge n. 47/85 e ss.mm.ii. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di €. 15.493,00 ad un massimo di €. 51.645,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spesa del responsabile.

### ***Condanne penali***

Si applicano gli artt. Del codice penale 423, 423 bis, 449 e 650, che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso al danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

### ***Esecuzione dei lavori in danno***

Nei casi di inerzia da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi all'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti ed adiacenti a reti viarie di rasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti ed abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti

## DISPONE

### **La trasmissione della presente Ordinanza:**

- al Comando di Polizia Municipale del Comune di Ali (ME);
- al Comando Stazione Carabinieri di Ali Terme (ME);
- All'Ufficio Tecnico Comunale di Ali (ME);
- AI Corpo Forestale della Regione Siciliana – Distaccamento di Savoca (ME)

perché provvedano al controllo sul rispetto della presente Ordinanza e dell'applicazione della vigente normativa;

La presente ordinanza è altresì pubblicata sul sito internet del Comune di Ali [www.comune.ali.me.it](http://www.comune.ali.me.it), all'Albo Pretorio online per 30 giorni, nonché resa nota alla cittadinanza mediante affissione di manifesti e con altri mezzi di comunicazione.

Ai sensi dell'art.2 - comma 4 - della Legge n. 241 del 07/08/1990 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. Sicilia previa notifica a questa Amministrazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'affissione all'Albo Pretorio del Comune.

***Dalla Residenza Municipale, 29/05/2020***

**IL SINDACO**  
**F.to Dott. Ing. Natale Rao**

